



STANDING COMMITTEE DEL CCBE - ROMA 29 MARZO 2019

LE RELAZIONI TRA GIUDICI ED AVVOCATI:  
IL PARERE DEL CCJE N.16 DEL 2013

*Raffaele Sabato*

La ringrazio per il cortese invito, signor Presidente.

È con grande emozione che prendo la parola di fronte a un uditorio così illustre. Il modo migliore per rendere omaggio agli avvocati, dei quali il CCBE è l'importante ente esponenziale europeo, sta forse nell'iniziare col dire che dopo i miei studi universitari, nella mia lunga esperienza quale magistrato giudicante, tutto ciò che ho imparato nel lavoro, direttamente o indirettamente, è venuto dagli avvocati. A ben vedere, infatti, anche i suggerimenti e gli insegnamenti che mi sono stati dati dai colleghi più anziani sono stati occasionati o imposti dalle tesi sviluppate dai difensori. Quindi sono molto grato alla loro professione.

Il breve intervento che ho concordato con il presidente ha poco a che fare con il mio nuovo ruolo di giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo; ascolterete infatti da me solo un breve riferimento alla Corte di Strasburgo. Ciò che invece ho il piacere di sottoporre alla loro attenzione è il fatto che, alcuni anni fa, un altro organismo operante a Strasburgo - il Consiglio consultivo dei giudici europei, in cui, come ha detto il presidente, ho svolto diversi ruoli per molti anni - ha emesso un Parere in stretta collaborazione con il CCBE. Il documento si chiama "Parere n. 16 del CCJE sulle Relazioni tra Giudici e Avvocati". Secondo me è un testo molto importante, ma non ha ricevuto grande attenzione e, a differenza di altri Pareri di questo organismo, non è stato tradotto in un numero sufficiente di lingue nazionali.

Come sapete, all'interno del Consiglio d'Europa il CCJE, il CCPE e la CEPEJ sono tra gli organismi incaricati di emettere pareri all'attenzione del Comitato dei Ministri in materia giudiziaria; stiamo parlando di "standard" che interessano la "grande Europa" di 800 milioni di abitanti e 47 paesi rappresentati nel CdE.

Non esiste un organo consultivo per gli avvocati: se da un lato ciò è in qualche modo coerente con il connotato di professione liberale, dall'altro il CCBE funge di fatto da organismo consultivo del Consiglio d'Europa. Il Parere rende evidente questa relazione di fatto: esso è infatti importante perché è stato scritto in collaborazione con il CCBE (e ciò è menzionato nel testo). E quindi oggi è un vero piacere vedere Aldo Bulgarelli, di fronte a me dall'altra parte di questa sala, uno dei coautori di fatto di questo documento, pur nella veste di osservatore per il CCBE. Grazie, Aldo.

Il testo, ovviamente, è piuttosto pesante alla lettura: è impossibile riassumerlo. Si fonda, tra l'altro, sul Codice di condotta per gli avvocati europei dalla loro organizzazione adottato, nonché sulla "Carta dei principi fondamentali delle professioni legali europee" del 2006. L'introduzione afferma che sia i giudici che gli avvocati hanno ruoli fondamentali nel realizzare l'obiettivo dello Stato di diritto; che l'obbligo professionale degli avvocati di difendere i diritti e gli interessi dei loro clienti è una funzione di interesse pubblico; e ciò deve essere riconosciuto dai giudici di tutto il continente.

La stesura delle disposizioni normative riguardanti le professioni di giudici, avvocati e pubblici ministeri deve essere effettuata in consultazione con i rappresentanti di tali professioni. La legislazione deve offrire agli avvocati e ai giudici modalità procedurali per attuare i principi del giusto processo, ad esempio fornendo agli avvocati metodi appropriati per impugnare le decisioni giudiziarie. Naturalmente sottolineo tale aspetto nell'interesse della legge, poiché sarebbe corporativo solo difendere il valore della stabilità delle decisioni giudiziarie, che pur deve bilanciarsi con il diritto di impugnazione. Il CCJE e il CCBE sostengono le elaborazioni volte ad analizzare e valutare gli atti legislativi degli Stati membri, in particolare per sviluppare una legislazione più trasparente. Si tratta di una dichiarazione altamente politica, supportata da entrambe le professioni.



Una seconda parte del parere è dedicata alla comprensione reciproca e ai principi etici che regolano le relazioni tra le due professioni. Non dedicherò troppo tempo a questa parte; ma l'integrità, la dignità, il segreto professionale, il rispetto delle parti in causa, la competenza, l'equità e la comprensione reciproca sono le regole di base enunciate nella sezione in questione del Parere. Mi consentano di menzionare riguardo alle norme etiche - e questo è l'unico riferimento che farò alla giurisprudenza della CEDU - che un passaggio del Parere tratta della libertà di espressione. In molti paesi, e l'Italia è certamente tra quelli, la libertà di espressione dei giudici, e ancor più dei pubblici ministeri, nonché degli avvocati è intesa in senso molto ampio, mentre la giurisprudenza della CEDU afferma chiaramente che la presunzione di innocenza e rispetto per l'autorità della magistratura è un limite alla libertà di espressione, anche delle nostre professioni: c'è giurisprudenza della CEDU - per esempio la sentenza Nikula c. Finlandia del 2002 e altre - che ci dice che non solo i giudici e i pubblici ministeri, ma anche gli avvocati, incontrano chiari limiti nella loro libertà di espressione. Forse i giudici e i pubblici ministeri hanno obblighi ancora più severi, ma anche gli avvocati hanno proprie limitazioni da rispettare.

Permettetemi di concludere ricordando che il Parere tocca anche il tema delle tattiche dilatorie e il fatto che entrambe le professioni debbono essere impegnate a combattere tali comportamenti poco professionali da entrambe le parti. Sono consapevole che purtroppo anche miei colleghi magistrati possono ricorrere a modalità operative tese a posporre decisioni che potrebbero essere scomode o troppo difficili. D'altro canto, occasionalmente gli avvocati, spesso in un frainteso interesse dei loro clienti, ricorrono a tattiche dilatorie. Il Parere afferma che entrambe le professioni concordano che questi comportamenti debbono essere combattuti.

Termino dicendo che è stato un privilegio essere qui.

Grazie per la loro attenzione.

## THE RELATIONSHIPS BETWEEN JUDGES AND DEFENCE LAWYERS: THE CCJE'S OPINION NO.16 OF 2003

I thank you for your kind invitation, Mr. Chair. It is with great emotion that I take the floor in front of such a distinguished audience. In order to pay a tribute to defence lawyers, being the CCBE their important European representative group, I would start by saying that after my University studies, in my long career as a judge, all that I learned in my work, directly or indirectly, came from defence lawyers. Even suggestions and teachings that were given to me by senior fellow judges were occasioned or imposed by lawyers' arguments. Therefore, I am very grateful to your profession.

The short intervention that I agreed with the Chair in this context has little to do with my new task as an ECHR judge; you will hear just a very short reference to the Strasbourg Court. What I wanted to mention and discuss with you is the fact that, a few years ago, another Strasbourg body - the Consultative Council of European Judges - in which, as Mr. Chair mentioned, I have been working for many years - issued an Opinion in close co-operation with the CCBE. This document is named "Opinion no. 16 of the CCJE on the Relations between Judges and Lawyers". In my view it is very important but has not received great attention and, differently from other Opinions of this body, has not been translated into a sufficient number of national languages.

As you know, within the Council of Europe the CCJE, the CCPE and the CEPEJ are among the body entrusted with the task of giving Opinions to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe; so we are talking about standards affecting the "large Europe" of 800 million inhabitants and 47 countries gathered by the CoE.

There is no such a consultative body for lawyers: if on the one hand this is somehow coherent with the view of your profession as a liberal profession, on the other hand the CCBE serves de facto as a



consultative body to the Council of Europe. This opinion emphasizes this de facto relationship: it is important because it was written in conjunction with the CCBE (and this is mentioned in the text). And therefore today it is a true pleasure to see Aldo Bulgarelli, in front of me on the other side of this hall, who is one of the co-authors of this document. So thank you, Aldo.

The text, of course, is rather heavy: it is impossible to summarise it. It has been based, inter alia, on the Code of Conduct for European Lawyers prepared by you, as well as the “Charter of Core Principles of the European Legal Professions” of 2006. The introduction states that both judges and lawyers have vital roles to play in fulfilling the objective of attaining the rule of law; that the professional obligation of lawyers to defend rights and interests of their clients is a function of public interest; and that this should be recognised by judges all over the continent.

The drafting of legal provisions involving the professions of judges, lawyers and prosecutors should be done in consultation with representatives of such professions. Legislation should give both lawyers and judges procedural ways to implement the principles of fair trial, for example by providing lawyers with appropriate ways of appealing judicial decisions. Of course, I emphasise this in the interest of law, since it would be corporatist only defending the value of stability of judicial decisions, which has to be reconciled with the right to appeal. The CCJE and CCBE strongly support efforts to analyse and evaluate pieces of legislation of Member States concerning the possibility to develop more transparent legislation. So, this is a highly political statement supported by both professions.

A second part of the Opinion is devoted to mutual understanding and ethical principles governing relations between the two professions. I will not spend too much time on this part; but integrity, dignity, professional secrecy, respect for litigants, competence, fairness and mutual understanding are the basic rules that are stated in this part of the Opinion. Let me mention, concerning ethical rules - and this is the only reference I will make to the case law of the ECHR -, that at some point the Opinion deals with freedom of expression. In many countries, and Italy is certainly among those, freedom of expression of judges - and especially prosecutors - as well as defence lawyers is intended in a very wide sense, whereas the case law of ECHR says clearly that the presumption of innocence and respect for the authority of the judiciary are limits to freedom of expression of our professions: there are cases - for example *Nikula vs. Finland* of 2002 and other pieces of case law - that tell us that not only judges and prosecutors, but also lawyers, have limits in their freedom of expression. Maybe judges and prosecutors have even stricter obligations, but defence lawyers have their own.

Let me end by mentioning that the Opinion also deals with delaying tactics and the fact that both professions should be engaged in combating such non-professional behaviour on both sides. I am aware that, unfortunately, my colleagues in the judiciary may resort to ways to postpone decisions that are perhaps uncomfortable or too difficult to be taken. On the other side defence lawyers occasionally, and often in a wrongly understood interest of their clients, resort to delaying tactics. The Opinion claims that it is agreed by both professions that these behaviours should be fought.

Let me conclude by saying that it has been a privilege to be here. Thank you so much for your attention.